



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della VI e III Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Disegno di Legge: "Istituzione del Servizio Civile Regionale" Reg. Gen. 523**

Ad iniziativa della Giunta regionale – assessori Angioli e Fortini  
Pervenuto via PEC il 2 marzo 2018 e acquisito al protocollo il 5 marzo 2018

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame  
III Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **07 MAR. 2018**

**IL PRESIDENTE**

Deliberazione N.

**DdL.95**

**Assessore**

**Assessore Angioli Serena**

**Assessore Fortini Lucia**



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	11	02
DG	05	00

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **20/02/2018**

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Disegno di Legge "Istituzione del Servizio Civile Regionale".**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
	Vice			
2)	Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	<b>ASSENTE</b>
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	<b>ASSENTE</b>
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N.

523

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che**

a) La Regione Campania ha attivato il servizio civile regionale sperimentale con vari atti di programmazione in mancanza di una normativa regionale organica sulla materia, con l'obiettivo di fornire ai giovani una serie di conoscenze sui settori d'intervento del servizio civile nazionale e regionale (assistenza alle persone; protezione civile, ambiente, beni culturali, educazione e promozione culturale) e competenze trasversali (lavoro in team, dinamiche di gruppo, problem solving, brainstorming) che aumentino l'autostima e facilitino l'ingresso sul mercato del lavoro dei soggetti interessati; propone l'attivazione di percorsi di servizio civile (L. 64/2001) per giovani cittadini italiani finalizzati – tra l'altro - nel contesto specifico, a contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani (S.C.N.R.), mediante attività svolte anche presso enti ed amministrazioni operanti all'estero sulla base dello specifico Piano di Intervento Personalizzato (P.I.P.) (cfr DGR .117 del 24/04/2014, pubblicata sul BURC n.29/04/2014);

**PREMESSO altresì che**

a) il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), all'art. 7, comma 4, regola le funzioni delle regioni e province autonome, stabilendo che "Resta ferma la possibilità per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale";

**CONSIDERATO che**

- a) E' opportuno approvare un disegno di legge che, in attuazione degli articoli 2, 4, 11 e 52 della Costituzione, ed in coerenza con il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), istituisce il Servizio civile regionale, sviluppando ed attuando i principi espressi nell'art. 4 dello Statuto regionale, nella Legge regionale n.26/2016 e quelli della cittadinanza attiva e della partecipazione;
- b) Il Disegno di Legge, predisposto dagli uffici, offre un quadro regionale di regole in grado di risolvere e superare i problemi che hanno caratterizzato l'attuazione del servizio civile regionale fino ad oggi e persegue l'obiettivo di fornire ai giovani una serie di conoscenze sui settori d'intervento del servizio civile e di contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche presso enti ed amministrazioni operanti all'estero, stimolando la capacità dei giovani di operare sia sul piano individuale che sociale, acquisendo versatilità, decisionalità e responsabilità e adottando atteggiamenti e comportamenti positivi;
- c) E' stata esperita la procedura di cui al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 137 del 26 maggio 2016 "Approvazione disciplinare per la redazione dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e dell'Analisi tecnico normativa (ATN) in attuazione degli articoli 5, 6, 7, e 8 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11", essendosi svolte consultazioni pubbliche al fine di acquisire elementi informativi utili per la redazione della presente proposta normativa;

**RITENUTO pertanto**

- a) di dover approvare il Disegno di legge "Istituzione del Servizio Civile Regionale" unitamente alla relazione illustrativa, all'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e all'Analisi tecnico-normativa (ATN), allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento;
- b) di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale della Campania per il relativo esame;

**VISTI**

- a) gli articoli 2, 4, 11, 52 e 117 della Costituzione;
- b) il decreto legislativo n. 40/2017;
- c) l'articolo 4 dello Statuto regionale;
- d) la legge regionale n. 26/2016;
- e) il Regolamento regionale n. 12/2011;
- f) il DPGR n. 137/2016.

**SENTITI**

- per i profili di competenza l'Ufficio Legislativo del Presidente e la Direzione generale per le risorse finanziarie;

propongono e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

**DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il Disegno di Legge "Istituzione del Servizio Civile Regionale", allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale insieme alla relazione illustrativa, alla Scheda Analisi di Impatto della Regolamentazione e alla Scheda Analisi Tecnico Normativa;
2. di dare atto che il predetto Disegno di legge garantisce il mantenimento degli equilibri di bilancio in quanto prevede la clausola di invarianza finanziaria;
3. di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale della Campania per l'esame;
4. di trasmettere la presente deliberazione per quanto di rispettiva competenza e conoscenza: al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio Legislativo, al Direttore Generale per l'istruzione la formazione il lavoro e le Politiche giovanili, al Direttore generale per le Politiche sociali, al Direttore generale per le risorse finanziarie.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.95	del	20/02/2018	DIR GEN /DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR GEN
				DG 11 DG 05	02 00

OGGETTO :

***Disegno di Legge "Istituzione del Servizio Civile Regionale".***

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - <input type="checkbox"/> ASSESSORE - <input type="checkbox"/>		<i>Assessore Angioli Serena Assessore Fortini Lucia</i>		<i>02/03/2018 02/03/2018</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa D'Urso Maria Antonietta dott.ssa Caragliano Fortunata</i>		<i>02/03/2018 02/03/2018</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<b>20/02/2018</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<b>02/03/2018</b>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 50.5 : Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie
- 50.11 : DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI
- 50.13 : Direzione generale per le risorse finanziarie

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

-----

(\*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### DISEGNO DI LEGGE “Istituzione del Servizio Civile Regionale”

Il presente Disegno di Legge disciplina il Servizio Civile regionale nella Regione Campania.

Il disegno di legge è proposto precipuamente in attuazione di quanto dispongono la legge 6 marzo 2001, n. 64 e in sua attuazione il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della Legge 6 giugno 2016, n. 106”, e precipuamente l'art. 7, comma 4, che regola le funzioni delle regioni e province autonome, stabilendo che “Resta ferma la possibilità per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale”.

La Regione intende regolare il Servizio Civile Regionale (di seguito S.C.R.) che è considerato uno dei pilastri della politica giovanile e della costruzione della coesione economica e sociale.

Le finalità perseguite dalla Regione Campania sono quelle di :

- a) incoraggiare la partecipazione giovanile al servizio civile, quale importante opportunità di crescita autonoma e sana dei giovani, utile al loro ingresso nel mondo del lavoro grazie all'acquisizione, di nuove competenze, anche attraverso esperienze di educazione non formale;
- d) promuovere la conoscenza e il senso di appartenenza dei giovani alla comunità locale, regionale, nazionale europea e euro-mediterranea;
- b) sostenere e valorizzare le politiche giovanili anche tramite l'impegno degli organismi pubblici accreditati e dei soggetti privati abilitati a presentare progetti di promozione del SCR;
- c) favorire l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani, valorizzando le competenze acquisite dai giovani operatori volontari che partecipano al servizio civile regionale;
- e) istituire un sistema regionale di servizio civile aperto alla partecipazione attiva delle autonomie locali, degli altri organismi pubblici e degli organismi privatistici senza fini di lucro, del terzo settore, del mondo del lavoro, della formazione e dell'istruzione;
- h) promuovere la conoscenza e sviluppa il senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale, nazionale, europea ed euro mediterranea.

Viene inoltre regolata la promozione del S.C.R. anche all'estero, con specifico riferimento ai Paesi dell'Unione Europea permettendo ai promotori e agli operatori volontari di acquisire competenze diverse da quelle sviluppabili in progetti realizzati in Italia, come ad esempio la consapevolezza l'espressione culturale e multiculturale, la cittadinanza europea e l'internazionalizzazione del sistema campano, sostenendo le relazioni con le comunità straniere residenti in Campania e stimolando la crescita personale degli operatori volontari, rafforzando principi e valori universali.

Il disegno di legge si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità dell'intervento normativo, l'articolo 2 regola l'istituzione del servizio civile regionale definendone anche gli ambiti di intervento. L'art. 3 stabilisce le funzioni regionali mentre l'art. 4 indica i destinatari.

L'articolo 5 disciplina l'Elenco regionale degli organismi abilitati, mentre l'art. 6 regola la Programmazione regionale mediante una riscrittura dell'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 al fine di creare piena integrazione tra il Programma per le Politiche Giovanili e le linee d'intervento strategico del servizio civile regionale, individuando le modalità di formazione dei giovani per promuovere il servizio civile regionale, le modalità di riconoscimento ed incentivazione del medesimo servizio, nonché di tutela dei giovani che vi partecipano ed elencando i progetti attivati.

L'art. 7 regola la valorizzazione delle competenze riconoscendo e valorizzando le stesse come acquisite dagli operatori volontari nel corso di svolgimento delle attività dei progetti del SCR. Nel contempo la Regione, prevede la promozione di attività di formazione e di aggiornamento, per i responsabili dei progetti e per gli operatori che svolgono attività di affiancamento e tutoraggio dei giovani che partecipano al SCR, in linea con la normativa statale in materia di servizio civile.

L'art.8 disciplina la durata dei progetti, mentre l'art. 9 tratta dei rapporti giuridici che s'instaurano con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'organismo accreditato e la Regione Campania.

L'art. 10 disciplina la norma di attuazione della Legge rinviando alla Giunta Regionale, gli atti con i quali si : a) individua le modalità operative dirette ad assicurare la coerenza e il raccordo tra SCR e il servizio civile universale; b) istituisce, presso la struttura amministrativa regionale competente, una banca dati relativa ai soggetti che partecipano ai progetti del SCR; c) individua i criteri e le modalità per la gestione dei rapporti con le altre Regioni, Province e Comuni in materia di servizio civile; d) individua le modalità di accreditamento dei soggetti abilitati a presentare domanda al servizio civile regionale e di cui all'art. 5 della presente legge; e) definisce e individua le priorità progettuali, le azioni positive, il trattamento economico e i relativi oneri assicurativi per i giovani ammessi a svolgere il servizio civile regionale, la relativa copertura finanziaria annuale.

L'art. 11 definisce la Clausola valutativa con la previsione, a cadenza biennale, della trasmissione al Consiglio regionale e al Forum dei giovani di una relazione illustrativa contenente le iniziative realizzate per la promozione e l'informazione del servizio civile, i risultati dei progetti, le principali evidenze in termini di apprendimenti, le problematiche emerse e i punti di forza per le politiche giovanili, le attività formative realizzate nella prospettiva dell'accrescimento della qualità dei progetti di SCR. L'art. 12 disciplina la Clausola di invarianza finanziaria.

#### **Relazione tecnico finanziaria di cui alla L.R. n. 37 del 2017**

Ai sensi dell'art. 12 del Disegno di legge regionale dall'attuazione della presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Il servizio civile regionale è finanziato con le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di Garanzia Giovani. La proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della "Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE. La Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla medesima Commissione in data 23 dicembre 2013 che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano. In particolare il summenzionato Piano al par. 2.2.1 "Governance gestionale" indica che l'attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che prevede le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi. Alla luce dell'assegnazione disposta con il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento la dotazione finanziaria complessiva del PAR YEI Campania è stata pari a € 191.610.955 e con DGR n. 117 del 24/04/2014, pubblicata sul BURC n. 29 del 29/04/2014, la Regione Campania ha approvato il Programma Attuativo "Garanzia Giovani" assumendo il ruolo di Organismo Intermedio, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 123 del Regolamento Europeo 1303/13 e allo scopo di regolare i rapporti e le procedure relative all'attuazione del Programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Campania è stata sottoscritta una specifica convenzione firmata in data 09/06/2014.

In particolare il Piano prevede la Scheda intervento 4.11 "Servizio civile" il cui obiettivo è fornire ai giovani una serie di conoscenze sui settori d'intervento del servizio civile nazionale e regionale (assistenza alle persone; protezione civile, ambiente, beni culturali, educazione e promozione culturale) e competenze trasversali (lavoro in team, dinamiche di gruppo, problem solving, braistorming) che aumentino l'autostima e facilitino l'ingresso sul mercato del lavoro dei soggetti interessati. La misura si propone l'attivazione di percorsi di servizio civile (L. 64/2001) per giovani cittadini italiani finalizzati – tra l'altro - nel contesto specifico, a contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani (S.C.N.R.), mediante attività svolte anche presso enti ed amministrazioni operanti all'estero sulla base dello specifico Piano di Intervento Personalizzato (P.I.P.)

L'obiettivo è stimolare la capacità di operare sia sul piano individuale che sociale, acquisendo versatilità, decisionalità e responsabilità e adottando atteggiamenti e comportamenti positivi atti ad acquisire competenze dirette alla social innovation.

Con le successive Delibere di Giunta Regionale n. 514 del 27/10/2015, n. 89 del 08/03/2016 e n. 315 del 28/06/2016 si è proceduto alla programmazione delle risorse a valere sul PAR YEI e con la Delibera n.91 del 21/02/17 si è proceduto ad una nuova programmazione delle risorse alla luce dell'effettivo fabbisogno registrato con riferimento alle singole misure e servizi, nonché delle scelte dei giovani destinatari e dell'andamento dell'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro sul mercato regionale.

Il 20 giugno 2016 il Consiglio dell'Unione ha approvato la richiesta di modifica da parte del Parlamento nella revisione del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) che prevede 1,2 miliardi complessivi per l'Iniziativa di Occupazione Giovani, che comportano risorse aggiuntive per l'Italia stimate in 343 milioni di euro. Il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto, nella seduta della Conferenza del 25 maggio 2017, di destinare una quota di risorse, derivanti dall'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo, pari a 560 milioni di euro FSE per interventi a contrasto della "disoccupazione giovanile". Dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani e dall'aggiustamento tecnico FSE derivano, dunque, 903 milioni di euro di risorse comunitarie aggiuntive da destinare al PON IOG. Nella seduta del 13 settembre 2017 il Comitato di Sorveglianza congiunto del PON "Sistemi di politica attiva per l'occupazione" (SPAO) e del PON "Iniziativa per l'occupazione giovanile" (IOG) ha approvato la riprogrammazione di detti programmi e nella successiva seduta del 20/09/2017 il Comitato delle Politiche attive ha approvato le nuove schede del PON IOG "Iniziativa per l'occupazione giovanile".

Alla luce delle determinazioni assunte anche in sede di Comitato di Sorveglianza congiunto del PON SPAO e del PON YOG nella seduta del 13 settembre 2017, e del Decreto Direttoriale dell'ANPAL 0000022.17-01-2018, alla Campania verranno destinate risorse per un importo pari ad € 217.247.692,00, per il nuovo Piano Garanzia Giovani che sarà predisposto tenendo conto delle azioni della Nuova garanzia Giovani le cui schede risultano approvate dal Comitato di Sorveglianza del 20/09/17.

Nel nuovo Piano sono previste la Misura 6 denominata Servizio civile il cui obiettivo/finalità è fornire ai giovani volontari una serie di conoscenze sui settori d'intervento del servizio civile nazionale e regionale (assistenza alle persone; protezione civile, ambiente, beni culturali, educazione e promozione culturale) e competenze trasversali (lavoro in team, dinamiche di gruppo, problem solving, brainstorming) che aumentino l'autostima e facilitino l'ingresso sul mercato del lavoro dei soggetti interessati, e la Misura 6 bis che disciplina il Servizio Civile Nazionale nell'Unione Europea che invece ha come obiettivo quello di fornire ai giovani NEET l'opportunità di effettuare un'esperienza nei Paesi UE quale strumento di crescita ed arricchimento sia personale che professionale, nell'ottica del rafforzamento della propria personalità e professionalità in un ambito territoriale più vasto quale l'Unione Europea. Il parametro di costo calcolato sul volontario del servizio nazionale nelle schede è di € 5.351,60 su base annua per ogni volontario, costo questo all'incirca analogo su base annuale per il servizio civile regionale attualmente in essere.

Disegno di legge recante  
“Istituzione del Servizio Civile Regionale”

Art. 1  
(Servizio Civile Regionale)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 4, 11 e 52 della Costituzione e dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Campania, nel rispetto del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) e dei principi sanciti dalla legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani), istituisce il Servizio civile regionale, sviluppando ed attuando i principi della cittadinanza attiva e della partecipazione giovanile.

2. La presente legge:

- a) valorizza la cultura della pace, della non violenza, della solidarietà, il confronto interculturale, quali strumenti irrinunciabili di sviluppo armonico e sostenibile della comunità;
- b) incoraggia la partecipazione giovanile al servizio civile, quale importante opportunità di crescita autonoma e sana dei giovani, utile al loro ingresso nel mondo del lavoro grazie all'acquisizione, di nuove competenze, anche attraverso esperienze di educazione non formale;
- c) promuove la conoscenza e il senso di appartenenza dei giovani alla comunità locale, regionale, nazionale europea ed euro-mediterranea;
- d) sostiene e valorizza le politiche giovanili anche tramite l'impegno degli organismi pubblici accreditati e dei soggetti privati abilitati a presentare progetti di promozione del servizio civile regionale;
- e) favorisce l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani, valorizzando le competenze acquisite dai volontari che partecipano al servizio civile regionale;
- f) istituisce un sistema regionale di servizio civile aperto alla partecipazione attiva delle autonomie locali, degli altri organismi pubblici e degli organismi privatistici senza fini di lucro, del terzo settore, del mondo del lavoro, della formazione e dell'istruzione.

Art. 2  
(Istituzione del Servizio Civile Regionale)

1. E' istituito il Servizio Civile Regionale, di seguito denominato SCR, al fine di contribuire alla promozione della cultura, della pace e della non violenza, all'educazione, all'istruzione, alla formazione dei giovani e di concorrere alla prevenzione dell'esclusione sociale, favorendo il dialogo intergenerazionale.

2. La Regione, programma e organizza il SCR coinvolgendo gli organismi che costituiscono il sistema regionale del servizio civile, perseguendo l'universalità, le pari opportunità di accesso e la riduzione delle disuguaglianze territoriali.

3. I principali ambiti di intervento del SCR sono:

- a) i servizi alla persona ed il recupero dei soggetti sottoposti a misure di restrizione della libertà personale;
- b) l'aggregazione giovanile, anche tramite attività educative e l'educazione tra pari;
- c) il patrimonio culturale materiale e immateriale di competenza della Regione Campania;
- d) l'agricoltura e il patrimonio naturalistico presente in Campania, la biodiversità e la forestazione;
- e) l'educazione ambientale;
- f) l'educazione alla salute;
- g) l'educazione alimentare, agli stili di vita, alla Dieta Mediterranea, al consumo consapevole e alla valorizzazione del commercio equo e solidale;
- h) lo sviluppo locale, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione dei territori;

- i) i grandi eventi di competenza regionale;
- l) la solidarietà sociale;
- m) lo sviluppo ed il sostegno alle comunità straniere residenti in Campania;
- n) la protezione civile regionale.

Art. 3  
(Funzioni della Regione)

1. La Regione promuove interventi di valorizzazione dei giovani che partecipano al servizio civile regionale e di quelli residenti in Campania che partecipano al servizio civile universale, anche al fine di accrescerne le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro, attraverso intese con le Università, le imprese e gli organismi di formazione accreditati, presenti sul territorio regionale.
2. La Regione esercita, inoltre, tutte le funzioni connesse al monitoraggio, valutazione, attuazione e verifica dei progetti di servizio civile regionale ed in particolare:
  - a) cura la tenuta dell'Elenco regionale degli Organismi di servizio civile di cui all'articolo 5;
  - b) esamina ed approva i progetti di servizio civile regionale;
  - c) cura la gestione della banca dati al fine di consentire la scelta del servizio civile a tutti i soggetti interessati;
  - d) svolge l'attività ispettiva e di vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge;
  - e) attua le disposizioni di cui all'articolo 10.

Art. 4  
(Destinatari)

1. I soggetti ammessi al SCR sono individuati tramite procedure di evidenza pubblica attivate da parte degli organismi accreditati e aggiudicatari dei progetti.
2. Sono ammessi a svolgere il SCR i giovani cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri con regolare permesso di soggiorno che alla data della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) età compresa tra i sedici ed i ventotto anni;
  - b) età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni per i soggetti con disabilità.
3. L'ammissione al SCR non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno.
4. Non possono essere ammessi a svolgere il SCR gli appartenenti ai Corpi militari e alle Forze di polizia.
5. Costituisce causa di esclusione dal SCR l'aver riportato condanna, in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplosive ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.
6. Le modalità di svolgimento del SCR, per i minori di età compresa tra sedici e diciotto anni, sono definite di intesa con l'Ufficio scolastico regionale e realizzate nell'ambito di esperienze integrate nei percorsi di istruzione e di formazione professionale.
7. I soggetti che hanno già svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) ed il servizio civile universale ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40, nonché coloro i quali hanno già svolto il SCR ai sensi della presente legge non possono presentare ulteriore domanda di servizio civile regionale.

Art.5  
(Elenco regionale degli organismi abilitati)

1. La Regione istituisce l'elenco regionale degli organismi di SCR, abilitati a presentare progetti di servizio civile nel territorio della Campania.
2. La Giunta regionale disciplina le modalità di costituzione e di gestione dell'Elenco regionale degli Organismi di servizio civile, nonché l'articolazione e l'aggiornamento dello stesso, individuando i requisiti e le modalità d'iscrizione, in apposite sezioni, degli Organismi di servizio civile, nonché la verifica della permanenza dei requisiti.
3. All'elenco regionale possono iscriversi i soggetti individuati ai sensi del comma 2, comprendenti le amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), enti privati, in possesso dei requisiti preliminari previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64..
4. L'iscrizione all'elenco regionale ha valore di accreditamento presso la Regione Campania e in forza di tale iscrizione è possibile partecipare alla procedura di evidenza pubblica relativa ai progetti del SCR.

Art. 6  
(Programmazione regionale)

1. Alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 26, l'articolo 4 è sostituito con il seguente:

“Art. 4  
(Programma triennale per le politiche giovanili)

1. La Giunta regionale, sentito il Forum di cui all'articolo 12, adotta il programma per le politiche giovanili definendone gli indirizzi, le priorità e la strategia ed in cui:
  - a) individua i collegamenti tra le diverse politiche di settore;
  - b) adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;
  - c) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura con iniziative dirette a diffondere il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale mediante forme di partecipazione attiva dei giovani;
  - d) favorisce, anche con piattaforme digitali, progetti finalizzati ad accrescere l'informazione e la partecipazione dei giovani ad iniziative di loro interesse;
  - e) contiene l'analisi dei bisogni dei giovani presenti sul territorio regionale, i punti di forza e le criticità del settore;
  - f) elenca, nel sito della Regione Campania, gli interventi in materia di politiche giovanili;
  - g) definisce le linee d'intervento strategico del servizio civile regionale;
  - h) individua le modalità di formazione dei giovani per promuovere il servizio civile regionale;
  - i) stabilisce le modalità di riconoscimento ed incentivazione del servizio civile regionale, nonché di tutela dei giovani che vi partecipano;
  - l) elenca i progetti attivati nell'ambito del servizio civile regionale.
2. Il Programma di cui al comma 1 è adottato ogni tre anni ed è aggiornato annualmente entro il 30 giugno, individuando, per ciascuna annualità, le fonti di finanziamento europee, nazionali, regionali e le modalità di erogazione delle stesse.
3. La Regione propone iniziative di identificazione e condivisione delle buone pratiche e indagini valutative sulle politiche giovanili da realizzare tramite la competente struttura regionale.”

Art. 7  
(Valorizzazione delle competenze)

1. La Regione riconosce e valorizza le competenze acquisite dai volontari nel corso di svolgimento

delle attività dei progetti del SCR.

2. La Regione sostiene la realizzazione d'iniziative e programmi predisposti dagli Organismi di servizio civile iscritti nell'elenco regionale, purché coerenti con gli standard formativi ispirati alle tecniche tipiche dell'apprendimento non formale, dell'acquisizione dell'autoconsapevolezza, del valore delle esperienze maturate e delle competenze trasversali.

3. La Regione, promuove attività di formazione e di aggiornamento, anche in modalità telematica a distanza, per i responsabili dei progetti e per gli operatori che svolgono attività di affiancamento e tutoraggio dei giovani che partecipano al SCR, in linea con la normativa statale in materia di servizio civile.

#### Art. 8 (Durata dei progetti)

1. Il SCR ha durata non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento.

2. L'orario di svolgimento del servizio, da parte del volontario, si articola in un impegno settimanale complessivo non inferiore a venticinque ore e comunque non superiore a trenta ore.

3. Per i volontari minorenni l'orario settimanale non può essere superiore a dieci ore settimanali.

4. La durata del servizio, per i soggetti diversamente abili, deve essere commisurata alle diverse esigenze della persona.

5. Il SCR svolto all'estero, ha durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai dodici mesi anche in relazione alla tipologia del programma di intervento.

6. Gli organismi di cui all'articolo 5 predispongono nel corso dei primi tre mesi di avvio del SCR un'attività formativa non inferiore alle trenta ore, diretta a fornire la conoscenza dei principi generali che sono alla base del SCR, nonché un'ulteriore attività formativa più specifica, non inferiore alle cinquanta ore, in cui vengono fornite informazioni relative all'ambito specifico di svolgimento del servizio.

#### Art. 9 (Rapporti giuridici)

1. Il rapporto di SCR, che s'instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'organismo accreditato e la Regione Campania, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento e dalle liste di mobilità.

#### Art. 10 (Norma di attuazione)

1. La Giunta regionale con una o più delibere da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) individua i settori prioritari di svolgimento del servizio civile regionale e le eventuali azioni positive da porre in essere per contrastare fenomeni di discriminazione;

b) definisce i criteri di organizzazione del servizio civile regionale, finalizzati a consentire la massima partecipazione in condizioni di uguaglianza;

c) definisce i criteri generali di ammissione ed approvazione dei progetti;

d) definisce la capacità d'impiego complessiva di giovani in servizio civile nel territorio regionale;

e) individua le modalità operative dirette ad assicurare la coerenza e il raccordo tra SCR e il servizio civile universale;

f) realizza, presso la struttura amministrativa regionale competente, una banca dati relativa ai soggetti che partecipano ai progetti del SCR;

- g) individua i criteri e le modalità per la gestione dei rapporti con le altre Regioni, Provincie e Comuni in materia di servizio civile;
- h) individua le modalità di accreditamento dei soggetti abilitati a presentare domanda al servizio civile regionale;
- i) definisce e individua, nei limiti delle risorse finanziarie del bilancio regionale, i progetti, il trattamento economico e i relativi oneri assicurativi per i giovani ammessi a svolgere il servizio civile regionale, con la relativa copertura finanziaria.

Art.11  
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, trasmette al Consiglio regionale e al Forum dei giovani una relazione illustrativa contenente:
  - a) una sintesi dei progetti di servizio civile finanziati;
  - b) le iniziative realizzate per la promozione e l'informazione del servizio civile regionale;
  - c) i risultati dei progetti;
  - d) le principali evidenze in termini di apprendimenti;
  - e) le problematiche emerse e i punti di forza per le politiche giovanili;
  - f) le attività formative realizzate nella prospettiva dell'accrescimento della qualità dei progetti di SCR.
2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata sul sito istituzionale della Giunta regionale.

Art.12  
(Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore)

1. L'attuazione della presente legge è assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.

**SCHEDA AIR**  
**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

**Disegno di Legge**  
**“Istituzione del servizio civile regionale”**

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	<p><b>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</b></p> <p>L'intervento normativo è finalizzato a promuovere il servizio civile quale importante opportunità di crescita e valorizzazione della persona, con particolare riferimento alla crescita culturale, della cittadinanza attiva e dei valori della solidarietà e della coesione socio-economica. Il Servizio civile ha la funzione di favorire il dialogo intergenerazionale, l'acquisizione di competenze ed esperienze utili alla vita personale e lavorativa, accrescere la sensibilità verso la responsabilità sociale anche del mondo produttivo e consentire alla collettività di fruire dell'esperienza degli adulti, degli anziani e della intraprendenza giovanile quali occasioni di scambio dei valori interculturali.</p> <p>La Regione Campania non dispone di una normativa regionale sul servizio civile, nonostante i dati nazionali sulla partecipazione dei cittadini campani a tale strumento siano tra i più elevati d'Italia.</p> <p>In Italia, il servizio civile universale è regolamentato dal Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed è finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.</p> <p>In Campania, secondo la “Relazione al Parlamento sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile. Anno 2016” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, pubblicata il 27 dicembre 2017, sono localizzati 533 enti e 2.836 sedi iscritte nei rispettivi albi, con un incremento rispetto all'anno precedente a livello regionale del 13% di accreditamenti.</p> <p>I risultati del monitoraggio su base 2015, condotto rispetto all'accesso alle risorse previste dai bandi ordinari, fanno emergere come in tutte le Regioni esista un'eccedenza di risorse rispetto alle domande pervenute, tranne in Campania dove invece si è registrato un deficit rispetto alle proposte approvate.</p> <p>I dati sui progetti approvati nel 2016, inoltre, fanno emergere come proprio in Campania si registri la più alta richiesta di volontari: ben 5.812, il 16,85% della richiesta totale nazionale. Il primato regionale è da evidenziare anche rispetto alla regione d'appartenenza dei volontari avviati al servizio civile nazionale: il 13% (pari a 4.279) è, infatti, proveniente dalla Campania.</p> <p>Il settore in cui si registra un maggior numero di volontari avviati è quello dell'Assistenza (2.150), seguito da Educazione e Patrimonio Culturale (1.345) e da Patrimonio Artistico e Culturale (466). Minore è il coinvolgimento negli ulteriori settori Ambiente (174) e Protezione</p>

civile (144).

Interessante è inoltre il dato rispetto alla distribuzione dei volontari per sesso, che colloca la Campania al terzo posto in Italia nell'equità di partecipazione dei volontari, appartenenti per il 58% al sesso femminile e per il 42% al sesso maschile.

L'intervento normativo vuole coordinare l'offerta di servizio civile rispetto a quello nazionale, integrando le opportunità al fine di estinguere il deficit dell'offerta, istituendo il servizio civile regionale. Incoraggiare la partecipazione giovanile al servizio civile quale importante opportunità di crescita autonoma e sana dei giovani è utile anche al loro ingresso nel mondo del lavoro grazie all'acquisizione di competenze anche attraverso esperienze di educazione non formale, come confermato dallo studio "Giovani verso l'occupazione. Valutazione d'impatto del Servizio Civile nella cooperazione sociale" condotta dal Centro di Ricerca e Valutazione CEVAS. A tal fine, risulta necessario creare un sistema regionale di servizio civile aperto alla partecipazione attiva delle autonomie locali, degli altri enti pubblici e degli organismi privati, del terzo settore, del mondo del lavoro, della formazione e dell'istruzione.

#### **b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo**

L'intervento normativo è finalizzato a:

- a) costituire e valorizzare il servizio civile regionale, considerato uno dei pilastri della politica giovanile e della costruzione della coesione sociale;
- b) garantire l'accesso al servizio civile regionale a tutte le persone senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza;
- c) costituire un sistema regionale di monitoraggio del servizio civile;
- d) promuovere particolari ambiti progettuali innovativi in cui verrà ritenuto opportuno indirizzare i percorsi di crescita dei giovani;
- e) valorizzare le esperienze e le competenze acquisite dai giovani durante lo svolgimento del servizio civile regionale, anche mediante crediti formativi universitari ed opportunità di inserimento nel mondo del lavoro;
- f) accrescere l'innovazione e le competenze dei promotori di progetti di servizio civile;
- g) armonizzare e qualificare con adeguatezza il servizio civile regionale e quello nazionale riducendo gli elementi di concorrenzialità;
- h) semplificare la iscrizione all'albo degli organismi accreditati al servizio civile in territorio campano;
- i) costituire la comunità campana del servizio civile, aperta e innovativa e impegnata nella società;
- j) promuovere il Servizio civile all'estero.

#### **c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

Il monitoraggio ex post dell'effettiva realizzazione degli scopi intrinseci delle disposizioni previste dall'intervento normativo avverrà attraverso l'utilizzo di indicatori quantitativi. Tale verifica potrà avvenire attraverso la misurazione di:

- 1) iniziative realizzate per la promozione e l'informazione del servizio civile;

	<p>2) nuove iscrizioni all'albo degli enti;  3) numero di progetti presentati;  4) numero di progetti approvati;  5) numero di corsi di formazione organizzati;  6) risorse economiche utilizzate;  7) numero di giovani coinvolti nelle attività di volontariato.</p> <p><b>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Beneficiari delle nuove disposizioni sono gli enti che operano nel settore del servizio civile, nonché i volontari impegnati in tali enti e i giovani che potranno partecipare a tali esperienze formative.</p>
<p><i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i></p>	<p>Lo schema di intervento normativo ha visto l'espletamento di audizioni dei portatori di interesse per via telematica, attraverso una consultazione pubblica sul sito istituzionale della Regione, alla sezione "Campania partecipa", dal 28 luglio al 15 settembre 2017.</p> <p>Mediante tale modalità di consultazione sono stati acquisiti, in particolare, i pareri e le osservazioni di: Domenico Pisano, della Pro Loco di San Martino Valle Caudina (AV) e Ferdinando Finale di Europortunity.</p> <p>La Pro Loco di San Martino Valle Caudina ha rilevato la necessità di innalzare la qualità sociale dei progetti, prevedendo la possibilità di presentare progetti pluriennali, almeno biennali, nonché di prevedere formatori laureati con almeno il riconoscimento di un rimborso spese.</p> <p>L'agenzia Europortunity ha proposto che la valorizzazione delle esperienze e le competenze acquisite debba avvenire tramite il sistema della certificazione delle competenze come da d.lgs. 13/2013 e istituito in Campania con DGR 314/16, in modo tale da certificare le singole competenze o laddove possibile rilasciare una qualifica professionale.</p>
<p><i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i></p>	<p>L'opzione zero, a parità di costo, avrebbe come conseguenza quella di lasciare immutato l'attuale quadro di riferimento del settore, impedendone una sua migliore rispondenza alle esigenze della competitività e dei bisogni dei cittadini e limitando le opportunità di svolgere servizio civile lasciandone immutata la domanda dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo.</p>
<p><i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i></p>	<p>La Regione ha già predisposto un sito istituzionale sul servizio civile, contenente informazioni e specifiche e i relativi bandi.</p> <p>Eventuali ulteriori attività di comunicazione e informazione a carico della Giunta e del Consiglio regionale finalizzate all'organizzazione di attività di informazione e comunicazione e di sensibilizzazione dei cittadini, seppur già promosse, non garantiscono appieno il perseguimento degli obiettivi di innalzamento della qualità del settore e delle opportunità offerte a cittadini e giovani.</p>
<p><i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i></p>	<p><b>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</b></p> <p>L'opzione proposta è volta a rafforzare il servizio civile regionale, allargando le opportunità per le fasce di età ricomprese nelle attività di volontariato e includendo nei destinatari ulteriori categorie a rischio di esclusione sociale, moltiplicando i settori di intervento.</p>

	<p><b>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese</b></p> <p>L'intervento normativo vuole permettere un migliore coinvolgimento dei giovani in attività di formazione, utili al loro riavvicinamento al mondo del lavoro, attraverso l'acquisizione di esperienza e di nuove conoscenze, anche in futuro utili per la loro occupazione.</p> <p>Da questo punto di vista gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese risultano essere di tipo indiretto, in quanto permettono la valutazione dell'occupazione di lavoratori con accresciuto capitale umano, inteso come insieme di conoscenze e abilità spendibile sul mercato del lavoro, e dallo sviluppo del capitale sociale, ovvero l'insieme di norme condivise, relazioni di fiducia e valori che regola le relazioni tra individui e gruppi.</p> <p><b>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</b></p> <p>Non si prevedono ulteriori oneri informativi a carico di cittadini e imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.</p>
<p><i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i></p>	<p>L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato e non incide negativamente sulla libera concorrenza delle imprese.</p> <p>L'intervento normativo vuole promuovere l'accesso dei giovani alle eventualità di impiego o di impresa nei settori oggetto dell'intervento normativo. La fascia d'età coinvolta nel servizio civile è quella dai 18 ai 28 anni. I dati della "Relazione al Parlamento sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile. Anno 2016" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, fa emergere come la maggior parte dei giovani coinvolti in Campania appartenenza alla fascia 21-23 e 24-26, mentre si registra un minor coinvolgimento dei giovani tra i 18 e i 20 anni.</p> <p>Il servizio civile ha anche permesso ai giovani con minori opportunità (NEET) afferenti alla fascia d'età tra i 18 e i 28 anni di avvicinarsi al mondo del lavoro, inserendosi in nuovi percorsi di esperienza e formazione rilevanti per la loro vita professionale. Il piano "Garanzia giovani" in Campania ha coinvolto 908 giovani sui 964 posti a bando, registrando una copertura del 94,19%.</p> <p>L'intervento normativo è necessario ad accrescere gli strumenti regionali per la valorizzazione dei giovani e di sostegno ai percorsi di crescita e di autonomia, già avviato dalla Legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani". La ricerca valutativa "Giovani verso l'occupazione. Valutazione d'impatto del Servizio Civile nella cooperazione sociale" condotta dai ricercatori del CEVAS (Centro di Ricerca e Valutazione), inoltre, ha confermato la correlazione tra l'esperienza di servizio civile e le possibilità di occupazione giovanile: a un anno dal termine del servizio civile la percentuale di occupati tra i giovani che l'hanno svolto è più alta del 12% rispetto a quella di chi non l'ha svolto, quota che si alza al 15% dopo tre anni. Inoltre, la quota di disoccupati di lungo corso è</p>

	<p>maggiore del 23% tra chi non ha svolto il servizio, mentre, a parità di occupazione, chi ha prestato servizio è più soddisfatto economicamente (+6,5%).</p> <p>L'indagine ha preso in esame i giovani che hanno concorso ai bandi del servizio civile nazionale a partire dal 2010, a loro volta suddivisi in due gruppi: quelli che hanno effettivamente prestato servizio nelle cooperative sociali e un altro campione (gruppo di controllo) di ragazzi con caratteristiche analoghe che hanno partecipato ai bandi risultando idonei, ma che poi non hanno mai svolto servizio per mancanza di posti disponibili (situazione che la "Relazione al Parlamento sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile. Anno 2016" rappresenta come ricorrente in Campania).</p>
<p><i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i></p>	<p><b>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, e in particolare la Giunta Regionale e le strutture amministrative competenti.</p> <p><b>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</b></p> <p>Sono previste particolari azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento a carico di Giunta attraverso lo specifico sito internet istituzionale, oltre alla consueta pubblicazione sul BURC.</p> <p><b>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Il monitoraggio dell'attuazione e degli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere implementati nell'ambito dell'ordinaria attività effettuata dalle strutture amministrative regionali competenti, nonché dal Consiglio Regionale per ciò che concerne l'adeguatezza degli strumenti normativi adottati rispetto agli obiettivi del provvedimento.</p> <p>Il monitoraggio potrà concentrarsi sul rilevamento degli indicatori individuati, attestando una valutazione positiva nei casi in cui sia registrato un aumento superiore almeno del 15% nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) numero di nuove iscrizioni all'albo degli enti;</li> <li>2) numero di progetti presentati;</li> <li>3) numero di progetti approvati;</li> <li>4) numero di corsi di formazione organizzati;</li> <li>5) risorse economiche utilizzate;</li> <li>6) numero di giovani coinvolti nelle attività di volontariato.</li> </ol> <p><b>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Gli interventi che si renderanno necessari per integrare l'impianto normativo potranno essere realizzati attraverso successive modificazioni normative o, nei casi in cui è previsto, attraverso una regolamentazione di dettaglio demandata alla Giunta regionale.</p>
<p><i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i></p>	<p>L'intervento normativo non recepisce norme comunitarie.</p>

**SCHEDA ATN**  
**ANALISI TECNICO NORMATIVA**

**Disegno di Legge**  
**“Istituzione del Servizio Civile Regionale”**

<u><b>SEZIONI</b></u>	<u><b>CONTENUTI</b></u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	<p>Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario e internazionale.</p> <p>L'intervento normativo, tuttavia, si coordina sul piano europeo con lo SVE (Servizio Volontario Europeo), programma di volontariato internazionale finanziato dalla Commissione Europea che permette a tutti i giovani legalmente residenti in Europa di età compresa tra i 17 e i 30 anni, di svolgere un'esperienza di volontariato internazionale presso un'organizzazione o un ente pubblico in Europa e nei Paesi dell'area Euro-mediterranea e del Caucaso per un periodo che va dalle 2 settimane ai 12 mesi.</p>
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	<p>L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in conformità con le disposizioni degli articoli 2, 4, 11 e 52 della Costituzione.</p> <p>Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, il provvedimento si conforma a quanto previsto dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante norme di istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.</p>
<i>3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	<p>L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, attuandone l'articolo 4.</p>
<i>4) Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti della Regione e degli enti locali</i>	<p>L'intervento normativo incide su alcune disposizioni previste dalla legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 al fine di sviluppare coerentemente e attuare i principi della cittadinanza attiva e della partecipazione giovanile.</p> <p>A tal fine, l'articolo 6, coordina le previsioni normative del testo all'articolo 4 della legge regionale 26/2016 recante il Programma triennale per le politiche giovanili, prevedendo all'interno di tale strumento di programmazione anche le linee d'intervento strategico del servizio civile regionale, le modalità di formazione dei giovani coinvolti nel servizio civile regionale, nonché le modalità di riconoscimento e di incentivazione alla partecipazione al servizio civile regionale.</p>
<i>5) Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	<p>L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.</p> <p>Si prevede all'articolo 11 la clausola valutativa al fine di monitorare i risultati raggiunti a cadenza biennale. I risultati della valutazione saranno pubblicati a cura della Giunta regionale attraverso un'apposita relazione.</p>
<i>6) Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio</i>	<p>Nella presente legislatura non sono presenti interventi normativi di iniziativa della Giunta o dei consiglieri regionali su materia analoga o aventi le medesime finalità.</p>

<i>regionale e relativo iter</i>	
<p>7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i></p>	<p>Si segnala la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2004, con la quale, per la prima volta, si sono fissati i limiti, per ciò che riguarda gli aspetti di competenza, del potere legislativo delle Regioni e dello Stato in materia di servizio civile. In particolare, in detta sentenza la Corte ha stabilito che «le normative censurate [vale a dire, le allora vigenti leggi statali], in quanto rivolte a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, trovavano fondamento, anzitutto, nell’art. 52 della Costituzione, e non precludevano alle Regioni la possibilità di regolare l’esercizio di funzioni specifiche, riguardanti aspetti materiali che rientrino nella loro competenza. A venire in rilievo è, in particolare, la previsione contenuta nel primo comma dell’art. 52 della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell’obbligo di prestare servizio militare. Come già affermato dalla Corte, infatti, il servizio militare ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere ex art. 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato (sentenza n. 164 del 1985). D’altra parte, il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell’art. 2 della Costituzione, le cui virtualità trascendono l’area degli “obblighi normativamente imposti”, chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria.</p> <p>Si rileva inoltre qui la sentenza della Corte Costituzionale n. 309 del 2013, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera a); 6, commi 5, 6 e 9; 15, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale). La Corte in questa sentenza ha dichiarato: l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera a), della suddetta legge poiché prevedeva che le finalità propriamente locali, e dunque estranee al concetto di difesa della Patria come sopra chiarito e come tale attuato dal servizio civile nazionale, siano perseguite anche tramite il servizio civile nazionale; l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 5 e 6, poiché nella formulazione la Giunta provinciale avrebbe individuato anche il trattamento economico e assicurativo dei volontari del servizio civile nazionale; l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera b), in quanto escludeva i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilità di prestare servizio sociale volontario violando in tal modo, l’art. 3 Cost., nella parte in cui questo vieta discriminazioni fondate sulla nazionalità.</p>
<p>8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i></p>	<p>L’intervento normativo prevede: all’articolo 10 (Norma di attuazione) una o più deliberazioni della Giunta regionale da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge che: individua i settori prioritari di svolgimento del servizio civile</p>

	<p>regionale e le eventuali azioni positive da porre in essere per contrastare fenomeni di discriminazione; definisce i criteri di organizzazione del servizio civile regionale; definisce i criteri generali di ammissione ed approvazione dei progetti; definisce la capacità d'impiego complessiva di giovani in servizio civile nel territorio regionale; individua le modalità operative dirette ad assicurare la coerenza e il raccordo tra SCR e il servizio civile universale; realizza, presso la struttura amministrativa regionale competente, una banca dati relativa ai soggetti che partecipano ai progetti del SCR; individua i criteri e le modalità per la gestione dei rapporti con le altre Regioni, Province e Comuni in materia di servizio civile; individua le modalità di accreditamento dei soggetti abilitati a presentare domanda al servizio civile regionale; definisce e individua, nei limiti delle risorse finanziarie del bilancio regionale, i progetti, il trattamento economico e i relativi oneri assicurativi per i giovani ammessi a svolgere il servizio civile regionale, con la relativa copertura finanziaria.</p>
<p>9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 12, dall'attuazione dell'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.</p> <p>Il servizio civile regionale, come chiarito dalla Direzione generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del provvedimento inviata al NUSAR il 1 febbraio 2018, è infatti finanziato con le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di Garanzia Giovani. Con le Delibere di Giunta Regionale n. 514 del 27/10/2015, n. 89 del 08/03/2016 e n. 315 del 28/06/2016 si è proceduto alla programmazione delle risorse a valere sul PAR YEI e con la Delibera n.91 del 21/02/17 si è proceduto ad una nuova programmazione delle risorse alla luce dell'effettivo fabbisogno registrato con riferimento alle singole misure e servizi, nonché delle scelte dei giovani destinatari e dell'andamento dell'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro sul mercato regionale.</p> <p>Alla luce delle determinazioni assunte anche in sede di Comitato di Sorveglianza congiunto del PON SPAO e del PON YOG nella seduta del 13 settembre 2017, alla Campania verranno destinate risorse ulteriori per un importo pari ad € 225.979.516,00, per il nuovo Piano Garanzia Giovani che sarà predisposto tenendo conto delle azioni della Nuova garanzia Giovani le cui schede risultano approvate dal Comitato di Sorveglianza del 20/09/17. Nel nuovo Piano è prevista la Misura 6 denominata Servizio civile. Il parametro di costo calcolato sul volontario del servizio nazionale nelle schede è di € 5.351,60 su base annua per ogni volontario.</p>